

TORNATA DEL 4 MARZO 1859

-10-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione ed approvazione immediata del progetto di legge concernente il divieto di esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera della Lombardia — Approvazione dei seguenti progetti: 1° Autorizzazione di maggiori spese ai bilanci 1858-59 per riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri, e da Fossano a Savona — 2° Abolizione dei Consigli generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico e creazione di una Commissione di vigilanza.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

MARIONI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL DIVIETO D'ESPORTAZIONE DEI FORAGGI E DELL'AVENA PER LA FRONTIERA DI LOMBARDIA.

PRESIDENTE. Nella seduta precedente il Senato non poté, per difetto di numero, deliberare sull'urgenza chiesta dal signor ministro delle finanze pel progetto di legge relativo al divieto di esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera di Lombardia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 471.)

Tuttavia gli uffizi riuniti nominarono i commissari.

L'ufficio centrale ha deliberato a sua volta, e l'onorevole senatore Plezza, cletto relatore, ha già in pronto la relazione per presentarla al Senato.

Il progetto di legge di cui si discorre non poté oggi essere posto all'ordine del giorno appunto perchè il Senato non ne aveva deliberato l'urgenza, ma in questo momento trovandosi in numero può riparare a quello che non si è fatto nell'ultima seduta. E se così stabilisce potrà dar la parola al senatore Plezza, e indi mettere in discussione il progetto medesimo.

Chi è d'avviso che si abbia ad approvare l'urgenza è pregato a volersi levare.

(L'urgenza è approvata.)

La parola è al senatore Plezza.

PLEZZA, relatore. Signori senatori, le circostanze affatto eccezionali in cui versa il paese, l'agglomerarsi di numerosi corpi di truppe austriache nella vicina Lombardia e sul nostro confine, la proibizione pubblicata nel regno Lombardo-Veneto dell'estrazione dei cavalli dalla frontiera nostra, sono fatti così importanti che insieme agli altri a cui accenna la relazione ministeriale persuasero l'ufficio centrale a proporre unanime l'approvazione pura e semplice della legge, colla ferma persuasione che il suo voto non incontrerà opposizione nel Senato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su

questo progetto di legge, di cui do lettura (*Vedi infra*).

Nessuno domandando la parola, rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del re di sospendere per quel tempo che stimerà necessario l'esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono applicabili alla presente legge le disposizioni contenute nel titolo 5° del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1816. »

(È approvato.)

« Art. 8. Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione di questa disposizione. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sullo stesso progetto.

Risultato della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	48
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORI SPESE AI BILANCI 1858-59 PER RIPARAZIONI ALLE STRADE NAZIONALI DA NIZZA A VOLTRI E DA FOSSANO A SAVONA.

PRESIDENTE. Viene ora, secondo l'ordine del giorno, in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese ai bilanci 1858-59 per riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri e da Fossano a Savona, il quale è composto di un solo articolo del tenore seguente (*Vedi vol. Documenti*, pag. 99, 102):

« Articolo unico. Sono autorizzate le seguenti maggiori spese ai bilanci 1858 e 1859 del ministero dei lavori pubblici per le riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri, e da Fossano a Savona :

BILANCIO 1858.

(*Acque, ponti e strade*).

« Cat. 14^{bis} Spese di miglioramento — Strada nazionale da Savona a Fossano lire 15,000.

BILANCIO 1859.

(*Acque, ponti e strade*).

« Cat. 20. Spese di miglioramento — Strada nazionale da Nizza a voltri lire 70,000.

« Cat. 21. Strada nazionale da Savona a Fossano lire 50,000. »

È aperta la discussione sul medesimo.

Non essendo domandata la parola lo pongo ai voti.

(È approvato.)

(*Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.*)

Risultato della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	47
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI NELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DEL DEBITO PUBBLICO.

PRESIDENTE. Viene infine in discussione il progetto di legge portante modificazioni all'amministrazione superiore del debito pubblico che già il Senato nella passata sessione avea approvato. (*Vedi vol. Documenti*, pag. 55, 59.)

Esso è così concepito (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola nella discussione generale, darò nuovamente lettura degli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. Ai Consigli generale ed ordinario, stabiliti per l'amministrazione del debito pubblico dall'articolo 51 dell'editto del 24 dicembre 1819, è surrogata una Commissione di vigilanza composta come nell'articolo seguente.

« Costeranno perciò i detti Consigli dalle loro attribuzioni colla pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Formano la Commissione di vigilanza:

« Tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dalle rispettive Camere;

« Due consiglieri di Stato, deputati pure annualmente dal presidente di quel Consiglio;

« Un consigliere della Camera dei conti, designato dal primo presidente della medesima;

« Il vice-presidente della Camera di agricoltura e commercio di Torino;

« Il primo ufficiale del controllo generale.

« Il presidente ed il vice-presidente della Commissione saranno nominati annualmente dal re, sulla proposizione del ministro di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 3. La Commissione sarà convocata dal suo presidente sempre che lo creda necessario o gliene venga fatta richiesta da tre commissari, ovvero dal direttore generale dell'amministrazione; sarà poi sempre convocata nel tempo e per l'oggetto di cui all'art. 5.

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà necessario l'intervento di sette suoi membri. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Commissione esaminerà la situazione delle operazioni dell'amministrazione e lo stato di cassa, con verificarne l'entrata secondo le competenze de' vari rami del debito pubblico, e l'uscita dei fondi stati messi a disposizione della medesima pel pagamento delle rendite e per l'estinzione del debito, e si accerterà del regolare e conveniente loro impiego. »

(È approvato.)

« Art. 5. Entro i primi tre mesi d'ogni anno il direttore generale presenterà alla Commissione il conto di cui all'articolo 92 dell'editto del 24 dicembre 1849, il quale sarà poscia, colle osservazioni che fossero del caso, trasmesso alla Camera dei conti per la sua approvazione. »

(È approvato.)

« Art. 6. Dopo l'esame del suddetto conto la Commissione farà al ministro delle finanze un'apposita relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale del debito pubblico, che sarà successivamente rassegnata al re ed al Parlamento, e pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

« Art. 7. La Commissione potrà in ogni tempo procedere a straordinarie verificazioni di cassa ed all'ispezione delle altre operazioni risultanti dai registri e dalle carte contabili dell'amministrazione, e ciò colle norme che saranno prescritte in apposito regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 8. La Commissione, rappresentata da tre dei suoi membri da essa designati, oltre al primo ufficiale

del controllo generale, o di chi sia designato a farne le voci dal controllore generale, interverrà alle periodiche estrazioni a sorte delle cedole ed obbligazioni dello Stato, non che all'abbruciamento di quelle riscattate, alla quale ultima operazione continuerà pure ad assistere un delegato camerale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Cessano le incumbenze affidate al controllo generale per la amministrazione del debito pubblico colle regie patenti del 28 settembre 1841, salvo il disposto dell'articolo precedente.

« L'ufficio però del controllo addetto alla cassa del debito pubblico continuerà a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 10. È derogato all'editto del 24 dicembre 1819, alle regie patenti 28 settembre 1841, ed a tutte le altre relative disposizioni, in quanto vi è di contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

GIULIO, segretario, procede all'appello nominale per lo squittinio sopra questo progetto di legge.

Risultato della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	48
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

PRESENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

L'adunanza è sciolta alle ore 4.